



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-496/17, 16 Gennaio 2019, ECLI:EU:C:2019:26	Deutsche Post AG contro Hauptzollamt Köln	III	rinvio pregiudiziale	DEU	I grado, Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf)	M. Campos Sánchez-Bordona	-	de facto: principio di adeguatezza	Unione doganale – Codice doganale dell'Unione – Articolo 39 – Status di operatore economico autorizzato – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma – Richiedente diverso da una persona fisica – Rilevamento di dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5 e 6 – Trattamento di dati personali
<b>Classificazione</b>									
- Diritto primario e diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
«Se l'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione [2015/2447] debba essere interpretato nel senso che esso consente all' autorità doganale di esigere che il richiedente le comunichi i numeri di identificazione fiscale attribuiti dall'Ufficio federale centrale delle imposte ai fini della riscossione dell'imposta sul reddito e le coordinate delle amministrazioni tributarie competenti per la liquidazione dell'imposta sul reddito con riferimento ai membri del proprio consiglio di sorveglianza e ai direttori generali, ai capi di dipartimento, agli amministratori dei servizi di contabilità, ai responsabili degli affari doganali, ai responsabili della gestione delle questioni doganali e alle persone incaricate del loro trattamento».									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono esigere dal richiedente lo status di operatore economico autorizzato che esso comunichi i numeri di identificazione fiscale, attribuiti ai fini del prelievo dell'imposta sul reddito, delle sole persone fisiche che siano responsabili del richiedente medesimo o esercitino il controllo sulla sua gestione e quelle che siano responsabili delle questioni doganali al suo interno, nonché le coordinate degli uffici delle imposte competenti nei riguardi dell'insieme di tali persone, nei limiti in cui tali dati permettono a dette autorità di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali oppure ai reati gravi commessi da tali persone fisiche in relazione alla loro attività economica.									
<b>Nota redazionale</b>									
Nella questione pregiudiziale sottoposta all'esame della Corte di Giustizia la Corte rimettente chiede se la natura e la portata dei dati richiesti dall'articolo 139a, paragrafo 1, dell'Abgabenordnung (codice tributario tedesco) ad un soggetto, persona giuridica, al fine della concessione dello status di operatore economico autorizzato, non sia eccessivo rispetto alle previsioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione delle previsioni in materia di operatore economico autorizzato. A norma dell'articolo 24 i requisiti per la concessione dello status di operatore economico a un soggetto che non sia una persona fisica, sono soddisfatti se le persone ivi elencate (il richiedente, la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione, il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente) non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale né hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica. Ai sensi della disposizione tedesca applicabile invece, al richiedente lo status di operatore economico autorizzato era domandato, da un lato, di identificare i membri dei comitati consultivi e dei consigli di sorveglianza, i suoi principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministratori dei servizi di contabilità, responsabili degli affari doganali ecc.) e le persone responsabili della gestione delle questioni doganali oppure che fossero incaricate del loro trattamento; e dall'altro, anche di trasmettere sia i numeri di identificazione fiscale di ciascuna di tali persone fisiche, sia le coordinate degli uffici delle imposte competenti nei loro riguardi. Quanto alla natura dei dati richiesti, la Corte, sebbene ribadisca che in materia di disposizioni dell'articolo 24, sia opportuna un'interpretazione restrittiva, esclusivamente limitata al novero dei soggetti elencati all'articolo 24 paragrafo 1, secondo comma, tuttavia ritiene che tra questi devono essere fatti rientrare tutti coloro che siano responsabili del richiedente o esercitano il controllo sulla sua gestione ovvero siano responsabili delle questioni doganali al suo interno. Quanto alla portata dei dati richiesti, la Corte, da un lato, dà per assodato che i dati fiscali in questione costituiscano «dati personali», ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, e che la loro raccolta equivalga a trattamento di dati personali; dall'altro, essa ammette che le autorità doganali possano beneficiare di siffatte informazioni al fine di decidere sulla concessione dello status di AEO. Queste informazioni sarebbero infatti essenziali al fine di verificare dell'affidabilità di un soggetto, il richiedente lo status di AEO, al quale, saranno delegate alcune importanti funzioni di controllo della normativa doganale. Sulla base di questa medesima motivazione la Corte di Giustizia specifica che ritiene giustificata, nel caso in esame, una previsione, come quella del codice tributario tedesco, che non si limita alla raccolta di dati che permettano alle autorità doganali di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali oppure ai reati gravi commessi da tali persone fisiche in correlazione all'attività economica del richiedente lo status di AEO, bensì più in generale alle infrazioni commesse da queste persone fisiche in relazione alla loro attività economica.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									